



L. 21 ottobre 1950, n. 991

Ricostituzione dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1950, n. 292.

1. Il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, numero 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233, è abrogato.

Il Parco d'Abruzzo è ricostituito in ente autonomo nella sua attuale consistenza.

2. L'Ente autonomo del Parco nazionale di Abruzzo, ha la gestione del Parco costituito con il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, con le modificazioni e variazioni successive.

3. Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sarà provveduto:

1) con un contributo annuo di lire 25 milioni, da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere derivante da tali spese si provvede per l'esercizio 1950-51 mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 139 dello stesso bilancio;

2) con gli introiti di permessi e concessioni che rilascia l'Amministrazione del parco, oltre che con i redditi dei terreni e di altre attività di pertinenza del Parco;

3) con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori;

4) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati.

I residui annui dello stanziamento assegnato sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste resteranno a beneficio dell'Ente in aumento dello stanziamento successivo.

4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le occorrenti variazioni.

5. Il Governo è delegato ad emanare norme per l'organizzazione e per il funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo in maniera da assicurare che il suo ordinamento sia conforme agli scopi dell'Ente, diretti principalmente alla conservazione e allo sviluppo della fauna e della flora locali, nonché all'incremento turistico della zona.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica

Le norme di cui al comma precedente saranno emanate nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.